



Il Direttore Generale

Prot. n.33014 del 19 febbraio 2019

Al Personale Tecnico-Amministrativo

Ai Collaboratori ed Esperti

Linguistici

Ai Direttori di Dipartimento Ai Presidenti delle Scuole

Ai Direttori dei Centri

Ai Responsabili Amministrativi di

Dipartimento Ai Dirigenti

LORO SEDI

Circolare n. 6

Oggetto: Articolo 48 CCNL 19.04.2018 comparto Istruzione e Ricerca – Permessi per particolari motivi personali o familiari

Com'è noto l'articolo 48 del vigente CCNL ha modificato l'art. 30, comma 2, del previgente CCNL che prevedeva al comma due la possibilità di fruire, nell'anno, di 18 ore di permesso complessivo per nascita figli o per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati mediante autocertificazione.

Il vigente articolo 48 recita: "al dipendente possono essere concessi, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore annue di permesso retribuito nell'anno per particolari motivi personali o familiari" (riproporzionate in caso di part-time).

La nuova formulazione non prevede la necessità di documentare i motivi per i quali viene richiesto il permesso, tuttavia la motivazione, che consente di ricondurre tale tutela alle esigenze personali e familiari dell'interessato, deve essere indicata nella richiesta del dipendente, in quanto la stessa resta il presupposto legittimante per la concessione del permesso.

La fruizione del permesso, ove possibile, potrà essere concordata con il responsabile della struttura.

Nei casi di impossibilità di comunicazione preventiva sarà cura del



dipendente informare tempestivamente il responsabile.

Infatti, nell'ambito della complessiva disciplina dell'istituto, il lavoratore non è titolare di un diritto soggettivo e il datore di lavoro pubblico non è in nessun caso obbligato a concedere gli stessi. Quest'ultimo, secondo recenti pareri ARAN, può anche negare la fruizione dei permessi in presenza di ragioni organizzative e di servizio ritenute prevalenti rispetto all'interesse del lavoratore.

E', inoltre, cambiata la formulazione di quanto precedentemente disposto nel previgente articolo 30. In luogo di "gravi" motivi si prevedono ora "particolari" motivi personali o familiari.

Si rende necessario, pertanto, rivedere la casistica per la fruizione del permesso retribuito elencata all'art. 17 del Decreto del Direttore Generale n. 1180/2015 e ss.mm.ii, ampliandola come segue:

- effettuazione di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici (oltre le 18 ore del nuovo art. 51 del CCNL 19/04/2018);
- accompagnamento a visite specialistiche ed esami del coniuge, convivente o altro componente il nucleo familiare (es. figli minori, persone anziane o portatori di handicap certificato) nonché di parenti entro il II grado o affini entro il I grado anche non conviventi;
- assistenza ad un familiare (coniuge, convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore risulti da certificazione anagrafica, parente entro il II grado o affini entro il I grado anche non convivente) in caso di ricovero ospedaliero o in caso di malattia o infortunio;
- partecipazione a funerali di parenti di III grado o affini fino al II grado. Un giorno per evento e solo per il giorno del funerale, da documentare mediante autocertificazione;
- cremazione o riesumazione di parenti fino al III grado;
- vaccinazioni obbligatorie del figlio/a o vaccinazioni personali;
- inserimento figlio/a all'asilo nido o scuola materna, custodia del figlio/a



nipote minore, in caso di chiusura della scuola;

- espletamento delle pratiche di adozione e affido familiare o preadottivo antecedenti all'effettivo ingresso del bambino/a nella famiglia;
- nascita di un figlio/a/nipote di nonno/a;
- matrimonio di un figlio/a;
- calamità naturali, allerte meteo risultanti anche da ordinanze comunali;
- partecipazione a procedimenti penali o civili, pratiche di separazione, divorzio, affidamento ecc., qualora il lavoratore sia parte del giudizio (in qualità di attore o convenuto);
- proprio trasloco;
- impedimenti/ritardi causati da guasti improvvisi mezzi di trasporto/scioperi mezzi pubblici, annullamento voli, risultanti anche da comunicazioni di enti di trasporto;
- intervento tecnico urgente presso la propria abitazione non procrastinabile;
- pratiche per furto nel proprio appartamento (per. es. denuncia carabinieri);
- assistenza al proprio animale domestico in caso di intervento chirurgico.

Tale elenco, che racchiude le ipotesi più ricorrenti di richiesta di permesso retribuito, non intende essere esaustivo. Eventuali richieste non ricomprese saranno valutate singolarmente, compatibilmente con le esigenze di servizio, a fronte di specifiche e motivate richieste.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Beatrice Sassi